



ACCADEMIA DEI GEORGOFILI

CONVEGNO

# ARRIGO SERPIERI

## UN GRANDE MAESTRO

Giovedì 15 giugno 2023

*Raccolta dei Riassunti*

## **PRESENTAZIONE**

In occasione dei cento anni dalla emanazione della “legge Serpieri” sulle foreste (Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267) e dei novanta anni dalla emanazione della legge sulla bonifica integrale (Legge 13 febbraio 1933 n. 215), l’Accademia dei Georgofili e l’Accademia Italiana di Scienze Forestali promuovono una giornata di studi per ricordare Arrigo Serpieri, grande maestro nel settore economico ed eccellente tecnocrate, che ha precorso i tempi su tematiche di grande attualità. Nella mattinata ne verrà ricordata la figura di studioso, con particolare riferimento agli anni fiorentini e all’esperienza della bonifica integrale. Nel pomeriggio sarà evidenziata l’evoluzione della politica forestale italiana fino ai giorni nostri, declinata in misura significativa sulla base del pensiero di questo maestro, muovendo dalla difesa del suolo e dalla ricostituzione del patrimonio boschivo nazionale per giungere allo sviluppo delle aree interne, alla tutela dell’ambiente e alla gestione sostenibile delle foreste.

## PROGRAMMA

SESSIONE MATTUTINA- Gli anni fiorentini di Arrigo Serpieri. La figura dello studioso e del politico nella storia del '900 e nelle sfide contemporanee

Ore 9.00 - Apertura dei lavori, Saluti delle autorità

Ore 10.00 Interventi programmati - modera: Augusto Marinelli

*Il personaggio*

Augusto Marinelli

*Dai conti colturali alla bonifica integrale: aspetti economici e sociali*

Silvio Menghini

*Arrigo Serpieri e l'esperienza della bonifica: dimensione giuridica e frammenti di un itinerario tra storia e futuro*

Stefano Masini

*L'attualità del pensiero di Arrigo Serpieri per la politica del territorio, lo sviluppo dell'economia e la tutela dell'ambiente*

Massimo Gargano

*Arrigo Serpieri: i Georgofili e l'ateneo fiorentino*

Paolo Nanni

*Il percorso politico di Arrigo Serpieri*

Sandro Rogari

Ore 13.00 - Considerazioni Conclusive - Augusto Marinelli

SESSIONE POMERIDIANA – Cento anni dalla “Legge Serpieri”: tutela, gestione e valorizzazione dei boschi italiani

Modera: Orazio Ciancio

Ore 14.15 - Parlano i giuristi:

*Legge Serpieri e paradigmi normativi forestali, tra storia e attualità*

Federico Roggero, Marco Brocca, Nicoletta Ferrucci, Maurizio Flick, Nicola Lucifero, Mario Mauro, Davide Rossi

*Il lungo percorso della legislazione forestale: dal vincolo idrogeologico al vincolo di destinazione*

Alberto Abrami

Ore 15.30 – Relazioni

*Evoluzione storica delle amministrazioni forestali in Italia*

Piermaria Corona, Lorenzo Camoriano, Francesco Contu, Emanuela Lombardo, Raoul Romano, Alessandro Wolynski, Gianpiero Andreatta

*Evoluzione della gestione forestale dalla Legge Serpieri a oggi*

Susanna Nocentini

*Il vincolo idrogeologico della Legge Serpieri per la difesa del suolo e la gestione del territorio*

Nazario Palmieri

*I rimboschimenti dalla Legge Serpieri alla Strategia Forestale Nazionale*

Francesco Iovino

*Dalla Legge Serpieri alla valorizzazione e remunerazione delle utilità ecosistemiche nella visione del bosco quale sistema complesso*

Enrico Marone, Sandro Sacchelli

*Testo Unico in materia di foreste: alcune riflessioni sulle implicazioni economiche*

Leonardo Casini

*Dalla Legge Serpieri alla Strategia forestale italiana: cento anni di storia di norme ed azioni per i boschi italiani*

Alessandra Stefani

Ore 17.15 - Dibattito

Ore 17.45 - Conclusioni del Convegno - Orazio Ciancio

## ***IL PERSONAGGIO***

*Augusto Marinelli*

A distanza di oltre un secolo dalle sue principali opere scientifiche e contributi normativi, Serpieri ancora oggi riesce ad alimentare un dibattito di grande attualità, sia sul piano accademico che politico. Volendo oggi comprendere la figura e le opere di Arrigo Serpieri è necessario considerare la complessa e lunga epoca storica, i primi cinquanta anni del '900, in cui egli fu protagonista indiscusso, sia come studioso che come uomo di governo: a partire dai primi anni dominati dal positivismo e da una euforica visione del progresso, passando attraverso due conflitti mondiali intervallati dalla drammatica epoca fascista. Nel ripercorre le tappe dello studioso e del personaggio pubblico emergono i tratti di un uomo che, anche nel periodo di più convinta adesione al regime fascista, non venne mai comunque meno alla propria onestà intellettuale, arrivando inevitabilmente ad entrare in contrasto con esso. Numerose furono le attestazioni di stima che vennero ufficialmente espresse nel dopoguerra in suo favore da molte parti dell'Italia repubblicana che riconobbero l'immensa opera di Arrigo Serpieri, distinguendo il giudizio che si poteva avere per la figura dello studioso dalle atrocità di un regime dal quale colpevolmente non seppe opporsi.

### *Arrigo Serpieri: character and personality*

More than a century after his major scientific and legislative contributions, Serpieri still manages to stimulate a highly topical debate both academically and politically. In today's attempt to understand the figure and works of Arrigo Serpieri, it is necessary to consider the complex and long historical period (i.e. the first fifty years of the 20th century) in which he was an absolute protagonist, both as a scientist and as a man of government: starting from the early years dominated by positivism and a euphoric vision of progress and then moving on through two world wars interspersed with the dramatic fascist era. In tracing the different phases of his academic and political career, a man emerges who never failed in his intellectual honesty even during the period of his greatest involvement with the fascist regime. In the post-war period, the numerous declarations of esteem that were officially expressed in his favor from various parts of republican Italy recognized the invaluable work of Arrigo Serpieri, separating the judgement on the scientist from that related to the atrocities of a regime that he culpably failed to oppose.

***DAI CONTI CULTURALI ALLA “BONIFICA INTEGRALE”:  
ASPETTI ECONOMICI E SOCIALI***

*Silvio Menghini*

Nella quantomai ampia e complessa opera scientifica di Arrigo Serpieri furono molti gli spunti innovativi che egli propose, arrivando a gettare le basi dell'economia e della politica agraria come ancora oggi la studiamo. Tra i vari aspetti innovativi, spicca l'importanza che Serpieri riconobbe alla qualità del capitale umano nelle dinamiche di sviluppo dell'agricoltura, ponendo tale tematica sempre al centro dei propri studi e ricerche: a partire dai suoi primi lavori incentrati sulla esaltazione della figura dell'imprenditore agricolo, sino ai contributi della sua piena maturità scientifica e politica che, particolarmente riferiti ai temi della bonifica integrale, inquadravano lo sviluppo dell'agricoltura in una dimensione territoriale, nella quale era indispensabile la presenza di una popolazione e di una imprenditorialità rurale dinamica e competente.

Seppure formatosi nel rigore di una scuola economico agraria che nel tardo ottocento legava l'economia agraria eminentemente a questioni di carattere tecnico, Serpieri immediatamente rivolse la massima attenzione ai temi della marginalità sociale, indicando come essi potevano determinare una scarsità quantitativa e qualitativa del capitale umano, limitando qualunque forma di colonizzazione e di sviluppo durevole.

*From cultural accounts to 'integral reclamation': economic and social aspects*

In Arrigo Serpieri's extensive and complex scientific work, many innovative ideas were put forward, laying the foundations of agricultural economics and policy as we still study it today. Among the various innovative aspects, the importance that Serpieri attached to the quality of human capital in the dynamics of agricultural development stands out, as he always placed this issue at the centre of his studies and research: starting from his early works centred on the exaltation of the figure of the farmer, up to the contributions of his full scientific and political maturity which, referring mainly to the themes of land reclamation, framed the development of agriculture in a territorial dimension, in which the presence of a dynamic and competent rural population and entrepreneurship was imperative.

Although educated in the rigour of an agrarian economic school that in the late 19th century tied agrarian economics primarily to technical issues, Serpieri immediately turned his attention to issues of social marginality, pointing out how they could lead to a quantitative and qualitative scarcity of human capital, limiting any form of colonisation and sustainable development.

## **ARRIGO SERPIERI E L'ESPERIENZA DELLA BONIFICA: DIMENSIONE GIURIDICA E FRAMMENTI DI UN ITINERARIO TRA STORIA E FUTURO**

*Stefano Masini*

La direzione del contributo si sviluppa attraverso l'analisi delle premesse giuridiche su cui poggia l'intervento di riforma della proprietà fondiaria a partire dall'abbandono degli schemi individualistici approdati nella precedente codificazione. Le vicende dell'ordinamento corporativo impongono il ritorno dello Stato e una significativa incursione del sociale al fine di perseguire obiettivi di carattere generale a sostegno dell'occupazione e dell'incremento della produzione. Ma, soprattutto, è dato cogliere una saldatura inattesa con le finalità che, nel frattempo, la Costituzione ha assegnato alle opere pubbliche di bonifica che si inseriscono nel quadro degli interventi, coperti con riserva di legge, di razionale sfruttamento del suolo e di stabilimento di equi rapporti sociali. Risulta costruita una continuità della rilevanza delle formazioni sociali (i Consorzi) e dello strumento di piano (di Bonifica). È, in ogni caso, nel pensiero più profondo di Serpieri dedicato alla combinazione di interessi pubblici e privati, che si può definire un significativo ponte con il presente attraverso una lettura evolutiva nell'intervento di bonifica in grado di assorbire profili di sostenibilità ampiamente presenti nell'idea di agricoltura (che l'insigne economista anticipa) rispetto alla visione europea di programmazione come occasione di crescita nello spazio rurale.

*Arrigo Serpieri and the land reclamation experience: legal dimension and fragments of an itinerary  
between history and the future*

The direction of the contribution is developed through the analysis of the legal premises on which the land reform intervention rests starting from the abandonment of the individualistic schemes landed in the previous codification. The vicissitudes of the corporate system dictate the return of the State and a significant social incursion in order to pursue general objectives in support of employment and increased production. But, above all, it is given to grasp an unexpected welding with the purposes that, in the meantime, the Constitution has assigned to public works of reclamation, which fit into the framework of the interventions, covered by rule of law, of rational exploitation of the land and establishment of equitable social relations. A continuity of the relevance of social formations (i Consorzi) and the plan instrument (di Bonifica) turns out to be constructed. It is, in any case, in Serpieri's deepest thought dedicated to the combination of public and private interests, that can be defined a significant bridge with the present through an evolutionary reading in land reclamation intervention capable of absorbing profiles of sustainability widely present in the idea of agriculture (which the distinguished economist anticipates) with respect to the European vision of planning as an opportunity for growth in the rural space.

## **L'ATTUALITÀ DEL PENSIERO DI ARRIGO SERPIERI PER LA POLITICA DEL TERRITORIO, LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE**

*Massimo Gargano*

L'intervento verrà aperto con un preambolo finalizzato ad evidenziare le novità che Serpieri introdusse in materia di bonifica con il r.d. 13/2/1933, n. 215, portando il provvedimento oltre le funzioni di risanamento e di difesa idraulica, per farlo divenire strumento di generale sviluppo economico e sociale. In particolare, si parlerà del ruolo dei Consorzi di Bonifica quali protagonisti e attori istituzionali che hanno promosso, garantito e realizzato l'azione della bonifica nel nostro Paese. Ad essi il legislatore nazionale e regionale riconosce una specifica competenza per la difesa del suolo, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per l'irrigazione a usi plurimi nonché alla tutela dell'ambiente come ecosistema, riconoscendo la intersettorialità e la polivalenza funzionale della bonifica integrale sul territorio del nostro Paese.

*The topicality of Arrigo Serpieri's thought for territorial policy, economic development and environmental protection*

The intervention will be opened with a preamble aimed at highlighting the innovations that Serpieri introduced in the field of reclamation with the r.d. 2/13/1933, no. 215, taking the provision beyond the functions of rehabilitation and hydraulic defense, to make it an instrument of general economic and social development. In particular, the role of the Reclamation Consortia will be discussed as protagonists and institutional actors who have promoted, guaranteed and implemented the reclamation action in our country. To them the national and regional legislator recognizes a specific competence for the defense of the soil, for the rational use of water resources for irrigation for multiple uses as well as for the protection of the environment as an ecosystem, recognizing the inter-sectoral nature and the functional versatility of the integral reclamation on the territory of our country.

## **ARRIGO SERPIERI: I GEORGOFILI E L'ATENEO FIORENTINO**

*Paolo Nanni*

L'attività di Arrigo Serpieri è particolarmente legata a due eminenti istituzioni fiorentine: l'Accademia dei Georgofili e l'Università di Firenze. Serpieri fu infatti presidente dei Georgofili dal 1926 al 1944 e rettore dell'ateneo dal 1937 al 1943. Le iniziative e le azioni intraprese da Serpieri rappresentano un tassello importante nella storia di queste istituzioni e integrano la ricostruzione storica della sua poliedrica figura.

*Arrigo Serpieri: the Georgofili Academy and the University of Florence*

The activity of Arrigo Serpieri is particularly linked to two prominent Florentine institutions: the Georgofili Academy and the University of Florence. Serpieri was in fact president of the Georgofili from 1926 to 1944 and rector of the University from 1937 to 1943. The initiatives and actions taken by Serpieri represent an important piece in the history of these institutions and integrate the historical reconstruction of his versatile figure.

## IL PERCORSO POLITICO DI ARRIGO SERPIERI

*Sandro Rogari*

La relazione intende seguire il filo del percorso politico di Arrigo Serpieri muovendo dalla sua formazione universitaria milanese quando collaborò con la Società umanitaria a contatto della quale sviluppò una sensibilità particolare in tema di tutela dei ceti più deboli delle campagne. Inoltre, a Milano entrò a contatto con Francesco Saverio Nitti la cui dottrina liberale ma interventista, per quanto riguarda il ruolo dello Stato nella modernizzazione dell'agricoltura italiana e il riscatto di quella meridionale, lo formò. Possiamo dire che Serpieri in termini di cultura politica fu un tecnocrate nittiano. L'idea di bonifica integrale, che fu al centro della sua politica riformatrice negli anni '20 e '30, maturò proprio a fianco di Nitti presidente del Consiglio 1919-1920. Si trattava di una visione riformistica dell'agricoltura italiana che aveva maturato a contatto con Nitti e con Silvio Trentin nella prima metà degli anni venti. Del resto, la sua frequentazione degli ambienti democratici fu consolidata dall'adesione al Circolo di cultura di Salvemini e di Rosselli, a Firenze.

La sua conversione al fascismo avvenne nel 1925 e grazie a questa, come altri tecnocrati nittiani fra i quali per esempio Beneduce per la nascita dell'IRI, ebbe un ruolo politico importante nella politica agraria del regime. Dieci anni dopo "cadde in disgrazia" per l'avversione feroce dei latifondisti meridionali contro il suo progetto di bonifica che riprendeva la legge Baccarini del 1882 e che prevedeva anche l'esproprio in caso di adempimento del proprietario agrario nella bonifica. Divenne rettore dell'Università di Firenze nel 1937 e nel 1938 in questo ruolo fu responsabile dell'applicazione delle leggi razziali. Aderì alla Repubblica sociale e fu epurato nel dopoguerra, salvo essere reintegrato nei ruoli dell'Università ed essere nominato professore emerito. Nel secondo dopoguerra dalle sue collaborazioni con grandi quotidiani nazionali riemerse la sua formazione liberale, dichiarandosi avverso alla riforma agraria come promossa dalla Dc.

### *The political career of Arrigo Serpieri*

Arrigo Serpieri was born in Bologna in 1877, but his cultural training was developed in Milan at the end of the XIX century. He assimilated a deep sensibility towards the rural lower people, in a close relationship with the "Società Umanitaria", and assimilated from Francesco Saverio Nitti the idea of the fundamental intervention of the state in improving agriculture both in its economical and social aspects. This vision of liberal technocrat, following the Nitti's mastery, was the peculiar profile of his reform policy in the agricultural field.

His conversion to the fascism loyalty, in 1925, favored his access to the government. He was responsible of the "bonifica integrale" policy for the reclamation of land which also provided to the expropriation of the property if the land owner didn't fulfil the obligation of reclaiming. This policy provoked the reaction of the southern land owners and Serpieri fell out of favor. He was compelled to resign and he ended up his career as rector of the University of Florence.

He cultivated the idea of giving centrality to the University and promoted the new plan of displacement of University in the historical center of the city. But as rector he enforced the racist legislation expelling from the University the Jewish professors. Weeded out after the Liberation, during the '50 he was reintegrated as professor of the University of Florence and acquired the title of professor emeritus.

During the '50 he was reintegrated as professor of the University of Florence and acquired the title of professor emeritus; he newly expressed his original liberal orientation, criticizing the agricultural reform advanced by the Christian Democracy. He died in Florence in 1960. \_

## **ARRIGO SERPIERI FORESTALE**

*Orazio Ciancio*

L'argomento di questo convegno è la legge n. 3267 del 30 dicembre 1923 – *Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*, di Arrigo Serpieri. Una legge che ha costituito un fondamentale strumento per l'aumento delle foreste in aree montane in un momento della nostra storia in cui l'ampliamento della coltivazione forestale era indispensabile sia dal punto di vista della salvaguardia ambientale sia da quello sociale.

La legge prevede interventi di sistemazione idraulico forestale per la difesa montana, l'aumento della superficie a bosco con specifici interventi di rimboschimento e la coltivazione dei boschi esistenti secondo metodi di selvicoltura e di gestione tendenti alla conservazione e alla continuità della produzione. Oltre a ciò fa riferimento a una serie di provvedimenti per l'identificazione dei boschi nelle diverse province italiane in modo da definire caso per caso quali disposizioni operative dovevano realizzarsi al fine di migliorare le finalità previste dalla legge.

*Arrigo Serpieri Forester*

This conference examines the Law n. 3267/December 30<sup>th</sup>, 1923 – *Reorganization and reform of the forest and mountain legislation* – promoted by Arrigo Serpieri. This Law has been a fundamental instrument for the increase of the forest cover in mountain areas in a historical moment when forest cultivation was essential both from an environmental and social point of view.

This Law provides for watershed improvement for mountain protection, the increase of the forest cover by specific reforestation projects and the cultivation of existing forests following silvicultural and management methods aiming at the conservation and continuity of forest production. Furthermore, it prescribed a series of regulations for the identification of forests in the different Italian provinces so as to define for each case the best operational procedures for attaining the aims of the Law.

# LEGGE SERPIERI E PARADIGMI NORMATIVI FORESTALI, TRA STORIA E ATTUALITÀ

## GENESI DELLA LEGGE SERPIERI

*Federico Roggero*

Nella relazione si illustrerà come la legge Serpieri (RD 30 dicembre 1923, n. 3267) sia giunta all'esito di un percorso cominciato con la legge di unificazione forestale del 1877 (legge 20 giugno 1877, n. 3917). L'iniziale attenzione per la sola funzione stabilizzatrice dei boschi, ed una certa ritrosia del legislatore liberale ad intaccare le posizioni giuridiche soggettive dei privati, segnarono il primo approccio del legislatore italiano rispetto alla questione forestale, caratterizzando l'intervento pubblico come espressione di mera tutela e conservazione delle condizioni territoriali del vivere sociale. Negli anni, però, e specie durante l'età giolittiana e la Grande Guerra, grazie anche all'opera di Luigi Luzzatti (legge 2 giugno 1910, n. 277), risaltò la funzione economica assolta dai boschi, tanto che lo Stato andò man mano assumendo compiti attivi di gestione e promozione del settore selvicolturale, inquadrato tra quelli strategici per lo sviluppo economico nazionale. Tra dopoguerra e fascismo si compirono gli esiti di questo processo, e la legge Serpieri giunse a conclusione di un percorso articolato, cui tra parteciparono attivamente, accanto alle istituzioni ed alla politica, i tecnici e la parte più sensibile della società civile.

### *Genesis of the Serpieri Law*

The report will illustrate how the Serpieri law (RD December 30, 1923, n. 3267) reached the outcome of a process that began with the forest unification law of 1877 (law June 20, 1877, n. 3917). The initial attention only for the stabilizing function of the woods, and a certain reluctance of the liberal legislator to affect the subjective legal positions of private individuals, marked the first approach of the Italian legislator with respect to the forestry question, characterizing public intervention as an expression of mere protection and conservation of the territorial conditions of social life. Over the years, however, and especially during the Giolitti age and the Great War, thanks also to the work of Luigi Luzzatti (law 2 June 1910, n. 277), the economic function performed by the woods stood out, so much so that the State went hand assuming active tasks of management and promotion of the forestry sector, framed among those strategic for national economic development. Between the post-war period and fascism, the results of this process were fulfilled, and the Serpieri law came as the final result of a complex process, in which technicians and the most sensitive part of civil society actively participated, alongside the institutions and politics.

## FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE

*Marco Brocca*

Nella relazione si illustrerà se e come la cd. legge Serpieri (RD 30 dicembre 1923, n. 3267) abbia contribuito alla genesi del coevo diritto del paesaggio e, secondo una prospettiva temporale più allungata, alla creazione del diritto dell'ambiente. Infatti lo strumentario adoperato dalla legge, soprattutto quello di tipo vincolistico (vincolo forestale, vincolo idrogeologico), quale che sia la ragione ispiratrice (soprattutto economica), riflette e contribuisce all'emersione di una concezione del territorio, ancora embrionale in quel periodo, che ammette limitazioni d'uso e prescrizioni funzionali all'obiettivo di evitare lo sfruttamento del suolo e delle matrici ambientali. La legge Serpieri sarà "riscoperta" negli anni '70 in quel processo di "archeologia normativa" posto in essere dalla dottrina per supplire alla mancanza di norme a tutela dell'ambiente. Similmente, la legge Galasso del 1985 includerà, tra le "zone di interesse ambientale" da sottoporre a vincolo paesaggistico, "i territori coperti da foreste e boschi".

### *Forest, Landscape, Environment*

The report will illustrate whether and how the so-called Serpieri law (R.D. Dec. 30, 1923, No. 3267) contributed to the genesis of the coeval landscape law and, according to a longer time perspective, to the creation of environmental law. In fact, the instruments used by the law, especially that of the constraining type (forest constraint, hydrogeological constraint), whatever the inspiring reason (mainly economic), reflects and contributes to the emergence of a conception of the territory, still embryonic in that period, that admits limitations of use and prescriptions functional to the objective of avoiding the exploitation of the soil and environmental matrices. The Serpieri law would be "rediscovered" in the 1970s in that process of "regulatory archaeology" put in place by the doctrine to make up for the lack of regulations to protect the environment. Similarly, the Galasso Law of 1985 will include, among the "areas of environmental interest" to be subject to landscape constraints, "territories covered by forests and woods."

## LEGGE SERPIERI E MODELLI LEGISLATIVI FORESTALI E AMBIENTALI

*Nicoletta Ferrucci*

In una ottica avveniristica la legge Serpieri prospetta sullo scenario del diritto forestale una lettura del bosco proiettata in una moderna dimensione di plurifunzionalità, di intreccio tra interessi privati e funzioni sociali, come bene non solo produttivo, ma anche naturalmente strumentale alla difesa idrogeologica, oltre che a quella igienico climatica. Il tempo ha poi segnato una innegabile espansione dei contorni della plurifunzionalità dove la funzione ambientale del bosco si è potenziata ed è emersa sempre più nitidamente la sua funzione di elemento identitario di un paesaggio. La profondità dell'impatto della legge Serpieri sul diritto forestale si rivela anche nella composizione di un peculiare strumentario attraverso il quale l'attività forestale viene guidata lungo i binari di una equilibrata composizione delle sue valenze plurifunzionali, che funge da modello sul quale si plasmano gli attrezzi normativi forgiati dagli interventi legislativi successivi mirati a garantire l'aderenza del bosco alle nuove funzioni ambientali e a quelle paesaggistiche: l'imposizione del vincolo, con il connesso regime autorizzatorio e sanzionatorio, la previsione per legge dell'elenco di attività soggette a quel vincolo, e la indicazione delle modalità della relativa esecuzione che rendono quella attività autorizzabile. La esperienza legislativa italiana ha evidenziato, proprio nel settore del primo intervento ambientale della legge Serpieri, quello della tutela idrogeologica, le derive delle conseguenze dell'abbandono di quel modello: la macchinosità del moderno impianto normativo e operativo della difesa del suolo, rivela le sue *défaillances* alla luce dei disastri ambientali che si susseguono sul nostro territorio, legati alla instabilità idrogeologica, e della necessità, a distanza di un secolo dalla legge Serpieri, di intervenire nuovamente in materia attraverso specifiche misure del PNRR.

### *Serpieri law and forestry and environmental legislative models*

In a futuristic perspective, the Serpieri Law proposes on the scenario of Forestry Law a reading of the forest projected in a modern dimension of multi-functionality, of interweaving between private interests and social functions, as a good not only productive, but also naturally instrumental to hydrogeological defense, as well as to the hygienic climate. Time has marked an undeniable expansion of the contours of this multi-functionality where the environmental function of the forest has been enhanced and has emerged increasingly clearly its function as an identity element of a landscape. The depth of the impact of the Serpieri Law on forest law is also revealed in the composition of a peculiar instrument through which forestry activity is guided along the tracks of a balanced composition of its multi-functional values, which serves as a model on which the regulatory tools forged by successive legislative interventions aimed at ensuring the adherence of the forest to the new environmental and landscape functions: the imposition of the constraint, with the associated authorization and a system of penalties, the provision by law of the activities subject to that constraint, and the indications relating to their execution, which make that activity permissible. The Italian legislative experience has shown, in the field of the first environmental intervention by the Serpieri law, that of hydrogeological protection, the drifts of the consequences of the abandonment of that model: the complexity of the modern regulatory and operational plant of soil protection, reveals its failings in the light of the environmental disasters that occur on Italian land, linked to hydrogeological instability, and the need, a century after the Serpieri law, to intervene again in this matter through specific measures of the PNRR.

## PATRIMONIO FORESTALE NAZIONALE DALLA LEGGE SERPIERI A OGGI

*Maurizio Flick*

La legge Serpieri (RD 30 dicembre 1923, n. 3267) è stata il pilastro principale dell'ordinamento forestale italiano per oltre un secolo. Il Legislatore in questi cento anni rispetto alle foreste si è mosso come un "pendolo", oscillando ciclicamente tra esigenze di tutela ed esigenze di valorizzazione, di conservazione e di gestione, di interesse pubblico e di interesse privato. Si tratta di una legge intervenuta in un momento storico particolare, in cui stava mutando la concezione della proprietà. Nelle società liberali dell'Ottocento, la proprietà era concepita come "potere pieno ed esclusivo" del proprietario. La proprietà, in quel periodo, era il dominio nel quale i privati si muovevano e perseguivano i loro interessi, liberi da interventi e condizionamenti del potere pubblico. Diversamente, la legge Serpieri cerca di conciliare in maniera molto articolata la funzione produttiva del bosco con quella protettiva; di normare il diritto di proprietà sui terreni forestali, introducendo nuovi vincoli e limitazioni. Con questo contributo si cercherà di approfondire se questa legge, tra i tanti ruoli assunti, ne abbia avuto anche uno premonitore, anticipatore, di quella "funzione sociale" della proprietà che verrà disciplinata solo 25 anni dopo dall'articolo 42 della Costituzione. A partire dall'entrata in vigore di questa importante legge forestale assistiamo ad un percorso articolato per i boschi italiani. Questi ultimi, da risorsa economica nella esclusiva disponibilità del proprietario (privato e pubblico), sono diventati mezzi per la tutela idrogeologica del territorio; fattori di sviluppo dell'economia nazionale; componenti essenziali del paesaggio; contenitori di valori ecologici meritevoli di tutela e protezione; habitat indispensabili alla conservazione di specie; presidi di tutela dell'ambiente.

### *National Forest Heritage from the Serpieri Law to Today*

The Serpieri Law (RD 30 December 1923, n. 3267) was the main pillar of the Italian forestry system for over a century. The Legislator, in these hundred years, with respect to forests has moved like a "pendulum", oscillating cyclically between the needs of protection and the needs of enhancement, conservation and management, of public interest and private interest. It is a law that intervened at a particular historical moment, in which the conception of property was changing. In nineteenth-century liberal societies, property was conceived as "full and exclusive power" of the owner. Property, at that time, was the domain in which private individuals moved and pursued their interests, free from interventions and conditioning of public power. Otherwise, the Serpieri law tries to reconcile in a very articulate way the productive function of the forest with the protective one; to regulate the right of ownership of forest land, introducing new constraints and limitations. With this contribution we will try to deepen whether this law, among the many roles assumed, has also had a premonitory, anticipating, of that "social function" of property that will be governed only 25 years later by Article 42 of the Constitution. Starting from the entry into force of this important forestry law we are witnessing an articulated path for the Italian forests. The latter, from an economic resource in the exclusive availability of the owner (private and public), have become means for the hydrogeological protection of the territory; factors of development of the national economy; essential components of the landscape; containers of ecological values worthy of protection and protection; habitats essential for the conservation of species; environmental protection devices.

## ASSOCIAZIONISMO FORESTALE DALLA LEGGE SERPIERI A OGGI

*Nicola Lucifero*

Trattare dell'associazionismo forestale significa indagare su uno dei temi di maggior rilievo che influenza tale sistema e, in particolare, la sua funzione produttiva, sociale e anche ambientale. Invero, la forte frammentazione della proprietà forestale e la scarsa gestione del territorio rappresentano un problema di tipo strutturale e storicamente connaturato al settore forestale a livello nazionale. Il tema è oltremodo complesso ove si considerino gli interessi giuridicamente rilevanti che convergono sulla gestione del bosco, di matrice pubblicistica, quali quelli di conservazione e valorizzazione ambientale e paesaggistica; mentre si discostano da questi, almeno apparentemente, gli interessi imprenditoriali, e quindi prettamente individuali, propri dell'attività di selvicoltura per la produzione del legno. In tale contesto, si è tradizionalmente fatto leva sugli interessi pubblicistici volti alla conservazione del territorio attraverso la previsione del generale divieto di trasformazione e l'imposizione del vincolo idrogeologico, contenuta nel r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, in linea con la previgente legge forestale del 20 giugno 1877, n. 3917. In epoca più recente, con l'evoluzione della materia, ha acquisito spessore il concetto di plurifunzionalità del bosco con la quale si è voluto porre l'accento su una nuova dimensione che supera il profilo della difesa idrogeologica per comprendere, attraverso una autonoma e distinta disciplina, la tutela dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, 152, c.d. "Codice dell'ambiente") e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"). Se tali considerazioni delineano un quadro normativo particolarmente articolato su piani disciplinari distinti e caratterizzati da un sistema conservativo del bosco, il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, "Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali" (TUFF), con l'obiettivo di allineare la disciplina interna alla normativa europea e agli impegni assunti dal nostro Paese a livello internazionale, nonché alle esigenze del mercato, innova l'intera materia forestale con l'obiettivo di definire una gestione attiva e razionale del bosco. Ne consegue che, nel contesto in esame, il tema delle strutture collettive destinate alla gestione del bosco acquisisce uno specifico rilievo non solo limitatamente alla natura della tipologia contrattuale, oppure delle forme associative più efficienti previste dal legislatore, ma soprattutto in relazione agli obiettivi enunciati dal TUFF che si sintetizzano in una gestione razionale e sostenibile del bosco, quali linee di intervento per assicurare un'attività selvicolturale non saltuaria e sporadica, ma continuativa e quindi sostenibile sul piano economico e ambientale.

### *Forestry Associations from the Serpieri Law to Today*

Dealing with collective structures in the forestry sector means investigating one of the most important issues that influences this system and, in particular, its productive, social and also environmental function. Indeed, the strong fragmentation of forest ownership and poor land management represent a problem of a structural type and historically inherent to the forestry sector at national level. The theme is extremely complex when one considers the legally relevant interests that converge on the management of the forest, of a public nature, such as those of environmental and landscape conservation and enhancement; while the entrepreneurial interests, and therefore purely individual ones, of the forestry activity for the production of wood differ from these, at least apparently. In this context, public interests aimed at the conservation of the territory have traditionally been leveraged through the provision of the general prohibition of transformation and the imposition of the hydrogeological constraint, contained in the r.d. 30 December 1923, no. 3267, in line with the previous forest law of 20 June 1877, n. 3917. In more recent times, with the evolution of

matter, the concept of multi-functionality of the forest has acquired depth with which we wanted to emphasize a new dimension that goes beyond the profile of hydrogeological defense to understand, through an autonomous and separate discipline, the protection of the environment (legislative decree 152 of 3 April 2006, the so-called "Environmental Code") and of the landscape (legislative decree 22 January 2004, n. 42, "Code of cultural and of the landscape"). If these considerations outline a regulatory framework particularly articulated on distinct disciplinary plans and characterized by a conservation system of the forest, the legislative decree 3 April 2018, n. 34, "Consolidated text on forests and forest supply chains" (TUFF), with the aim of aligning the internal discipline with European legislation and with the commitments undertaken by our country at an international level, as well as with the needs of the market, changes the entire forestry matter with the aim of defining an active and rational management of the forest. It follows that, in the context under examination, the issue of collective structures intended for the management of the forest acquires a specific importance not only limited to the nature of the contractual typology, or of the more efficient forms of association envisaged by the legislator, but above all in relation to the objectives set out by the TUFF which are summarized in a rational and sustainable management of the forest, as lines of intervention to ensure silvicultural activity that is not occasional and sporadic, but continuous and therefore sustainable on an economic and environmental level.

## LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI FORESTALI LEGNOSE: L'EREDITÀ LASCIATA DALLA LEGGE SERPIERI

*Mario Mauro*

Tra gli elementi che ancora oggi connotano l'attualità della legge Serpieri va segnalata una considerazione del bosco quale bene complesso, tale da determinare la necessità di salvaguardarlo e proteggerlo, tentando un equilibrio tra produzione e conservazione. Vincoli, prescrizioni di massima e di polizia forestale hanno così rappresentato, e continuano a rappresentare, strumenti attraverso i quali l'interesse pubblico incide sulle facoltà di sfruttamento da parte del proprietario. È tuttavia operazione tutt'altro che facile trovare un giusto punto di equilibrio. In tal senso, l'art. 108 della Legge Serpieri affidava all'Azienda speciale del Demanio forestale di Stato il compito di «provvedere mediante l'ampliamento della proprietà boschiva dello Stato alla formazione di riserve di legname per il paese», proponendo un modello di gestione «razionale» e che sia «norma ed esempio ai silvicoltori nazionali». Già nel 1923 esisteva dunque la consapevolezza della necessità di sfruttare il bosco anche per il suo potenziale economico, senza naturalmente sacrificare le esigenze ambientali. L'obiettivo era raggiunto proponendo al selvicoltore un modello cui ispirarsi, quello seguito dall'Azienda Demaniale. Come è noto, il quadro fattuale è profondamente mutato. Solo per citare alcuni elementi, l'Azienda è stata soppressa; nel corso degli anni hanno iniziato a emergere ulteriori interessi, primo fra tutti quello paesaggistico; il consumatore è progressivamente diventato un soggetto che, attraverso le sue scelte, sempre di più può influenzare il comportamento del produttore. Nonostante la diversità del quadro attuale, l'originaria esigenza di fondo è rimasta la medesima: proporre al selvicoltore modelli di gestione del patrimonio forestale che possano coniugare le esigenze di produzione con quelle di conservazione. Nel segno di questa continuità oggi potrebbe essere letto l'art. 10 del Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali, laddove invita le Regioni a promuovere «la certificazione volontaria della gestione forestale sostenibile». In questa prospettiva, sembra così opportuno indagare i modelli gestori che propongono queste certificazioni forestali, quali siano i messaggi comunicati ai consumatori e come questi strumenti di diritto privato contribuiscano a valorizzare la gestione forestale sostenibile, perseguendo anche obiettivi di carattere collettivo.

### *Valuing Woody Forest Production: the Legacy left by the Serpieri Law*

Among the elements that still connote the relevance of the Serpieri law (R.d. 3267/2023), forests are treated as a complex asset, requiring the need to safeguard and protect them, in a balance between production and conservation. Constraints and prescriptions have thus represented, and continue to represent, instruments through which the public interest affects the owner's powers of exploitation. However, striking the right balance is challenging. In this regard, according to art. 108 of the Serpieri Law, the State Forestry Company has been entrusted with the task of «providing through the expansion of the State's forest property for the formation of timber reserves for the country», proposing a «rational» management model that would be «a rule and an example to national foresters». As early as 1923, awareness about the need to exploit the forest for its economic potential, without sacrificing the environmental needs, was present. The goal was achieved by proposing to foresters a model to be inspired by, the one followed by the State Forest Company. As is well known, the factual framework has changed profoundly. To mention a few elements, the State Forest Company has been abolished; over the years, additional interests have been raised, first and foremost the landscape; and the consumer has gradually become a person who, through his choices, can

affect the producer's behavior. Despite the diversity of the current framework, the former underlying need has stayed the same: proposing to forester models of management that can combine production and conservation needs. Under this continuity, Article 10 of Italian Forestry Law (TUFF) could be read, whereas it invites the regions to promote «voluntary certification of sustainable forest management». From this perspective, it is appropriate to investigate the management models that propose these forest certifications, the messages conveyed to consumers, and how these private law instruments contribute to enhancing sustainable forest management while pursuing community-based goals.

## IL DIRITTO FORESTALE DELLE TERRE REDENTE, TRA OMOGENEIZZAZIONE E COMPARAZIONE

*Davide Rossi*

La genesi della prima legislazione forestale unitaria si accavalla e interseca il delicato tema della omogeneizzazione delle normative e degli apparati istituzionali delle cosiddette Terre Redente, lemma con cui si indicava quella porzione geografica che comprendeva l'Istria e la Dalmazia, la Venezia-Giulia e la zona del Trentino e che era divenuta Regno d'Italia a seguito della Grande Guerra. Con la fine del primo conflitto mondiale e il conseguente ampliamento dei confini orientali della Penisola italiana, infatti, si contemplarono una serie di opzioni giuridiche nel tentativo di gestire al meglio il lento trapasso dalla sovranità imperiale a quella italiana. L'intento fu parallelamente scientifico ed operativo: lo studio della legislazione forestale austriaca si era dimostrata una modalità di comparazione fino ad allora sconosciuta e, contemporaneamente, tendeva ad evitare rotture tra i due modelli giuridici, per rendere più fluido il periodo di transizione. Inoltre, l'analisi della normativa imperiale faceva affiorare scelte giuridiche ed una semantica amministrativa interessante quanto persuasiva, in quanto, a sua volta, debitrice della secolare e peculiare esperienza della Serenissima Repubblica Veneta. Ne emerge un quadro inatteso, in cui l'approfondimento della legislazione forestale di quelle terre redente avrebbe offerto spunti e stimoli al Legislatore italiano, scoprendo così vie di comunicazione nascoste tra le due esperienze giuridiche, quella austriaca e quella italiana.

### *The Forest Law of "Terre Redente", between homogenization and comparison*

The genesis of the first forest legislation overlaps the complicated topic of homogenization of the legal regimes and institutions of the so-called Redeemed Lands (Terre Redente), expression meaning the geographic space covering Istria and Dalmatia, Venice-Julia and Trentino, a territorial area which became Reign of Italy after World War I. With the end of World War I and the following enlargement of the Eastern borders of the Italian peninsula, a variety of legal options went under consideration with the aim of managing at the best the slow transition from the imperial to the Italian sovereignty. This process was both scientific and operative: Studying the Austrian forest legislation proved to be a way of making comparison mostly unknown before. At the same time, it aimed at avoiding discontinuities between the two legal models, thereby making the transition period more flexible. Furthermore, the analysis of the Imperial legislation unveiled legal choices and administrative semantic which proved to be interesting and convincing, also because they were indebted with the centuries-old and particular experience of the Serenissima Republic of Venice. The analysis sketches an unexpected picture, according to which the deepening of the forest legislation of those redeemed lands provided hints and stimulus to the Italian Legislation, thereby unearthing hidden contaminations between the Italian and the Austrian legal experiences.

## **IL LUNGO PERCORSO DELLA LEGISLAZIONE FORESTALE: DAL VINCOLO IDROGEOLOGICO AL VINCOLO DI DESTINAZIONE**

*Alberto Abrami*

L'Autore inizia la relazione con l'analisi del decreto legislativo 30 dicembre 1923 n. 3267- altrimenti noto come legge Serpieri- soffermandosi sugli obiettivi che la legge intende perseguire. Di questi obiettivi ne mette in luce le caratteristiche, ma anche i limiti, per i quali il bosco viene considerato strumentale alla difesa del suolo e non riceve protezione per sé stesso come più tardi si verificherà. Si tratta di limiti che all'epoca, peraltro, non apparvero tali, tant'è che al suo apparire la legge ricevette unanimi consensi e si propose come modello per i diversi Paesi europei. Occorre, infatti, calarsi in quel momento storico- d'inizio degli anni 20 del secolo scorso- quando cioè non si era ancora manifestato l'interesse per la protezione della biodiversità, né può dirsi esistesse, come oggi, un problema ambientale con tutto il suo seguito, ad incominciare dalle mutazioni climatiche. La nuova normazione, d'altra parte, si presentava con un assetto ben organizzato essendo stata a lungo preparata dai Congressi forestali che la precedettero, tant'è che, al suo apparire ricevette unanimi consensi e si propose come modello per i diversi paesi europei. Il dato fondante del decreto legislativo 30 dicembre 1923 n. 3267 concerne la imposizione puntuale sul territorio del vincolo denominato "idrogeologico". Questo ha per oggetto non solo i boschi, ma "i terreni di qualsiasi natura e destinazione", purché di particolare rilievo ai fini della stabilità del territorio e del regime delle acque, come recita l'art. 1. Il vincolo ha quindi una funzione conservativa dello "status quo", al fine di evitare che con "danno pubblico" si abbia un dissesto geologico o idrico. Spetta all'Amministrazione forestale competente per territorio avanzare, d'ufficio, la proposta di vincolo, avendo come dato di riferimento il bacino idrografico, ma anche torrentizio. La procedura impositiva del vincolo idrogeologico è considerata di natura garantistica, non solo perché si sviluppa in contraddittorio col privato interessato, ma soprattutto perché è decisa da un organismo terzo, di natura tecnico-amministrativo, il Comitato forestale. L'Autore si sofferma sugli effetti del vincolo che vengono riassunti in due categorie: la prima relativa al divieto di trasformare la vegetazione in atto in altra destinazione produttiva, salvo autorizzazione del Comitato forestale, e la seconda relativa all'utilizzazione del bosco la cui disciplina si rinviene in delle norme regolamentari alle quali la legge fa rinvio, di competenza del Comitato forestale e denominate "Prescrizioni di massima e di polizia forestale". A questo punto l'attenzione viene rivolta alla proprietà forestale e alla sua funzione sociale, non essendo indennizzabili le limitazioni imposte al possessore come conseguenza del vincolo; la Corte Costituzionale avrà modo di evidenziare che si tratta di una proprietà che nasce fin dalla sua origine limitata dall'interesse pubblico e la dottrina farà riferimento ad un tipo di proprietà il cui uso è controllato dalla Pubblica Amministrazione al fine di evitare un danno idrogeologico. L'interesse dell'Autore si sposta poi sulle disposizioni relative alla proprietà forestale dello Stato e a quella dei Comuni, disciplinata distintamente l'una dall'altra, e comunque trattata a parte dalla proprietà privata, per cui è prevista una utilizzazione programmata mediante un piano di utilizzazione reso obbligatorio. Negli anni '60 del secolo scorso viene osservato, si avvertirono segnali significativi provenienti dalla dottrina- ma anche dallo stesso Ministero dell'agricoltura e foreste - volti ad aggiornare la normativa del 1923, dei quali segnali si fece interprete l'Accademia Italiana di Scienze Forestali con il suo "Studio di una legge per la tutela del suolo e del bosco e per la protezione della natura", pubblicato a Firenze nel 1966. L'intento fondamentale era di conservare e valorizzare il bosco nella sua entità vegetale a prescindere quindi dall'interesse idrogeologico, che ove fosse stato assente, come accade nelle zone di pianura, rendeva possibile ogni forma di utilizzazione delle aree boscate da parte del possessore. Non ci fu però alcun esito in Parlamento, neppure quando,

all'inizio degli anni 70, decollò l'ordinamento regionale, sicché si presentò l'occasione per la emanazione di una legge cornice che avrebbe aggiornato i principi fondamentali della materia Foreste trasferita alla competenza concorrente della Regione. L'inerzia del legislatore forestale venne però surrogata dal legislatore ambientalista con la emanazione della legge 8 agosto 1986 n.431 mediante la quale i territori boscati nella loro generalità, ma anche altri sistemi ed aree tipologiche, vennero classificati beni paesistici direttamente dalla legge e quindi diverranno oggetto di un apposito piano paesistico-ambientale sovraordinato alla pianificazione urbanistica. Alla tutela idrogeologica di competenza dell'Autorità forestale, si affianca, in tal modo, la protezione paesaggistico-ambientale- oggi disciplinata dal Codice del Paesaggio del 2004- per cui il mutamento della destinazione forestale, ovvero il "danno permanente dello stato dei luoghi" dovrà essere autorizzato anche dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici. La legge esenta, tuttavia, dall'autorizzazione paesaggistica, le opere di bonifica, di rimboschimento, antincendio, nonché il taglio del bosco connesso alla coltura forestale e, in generale, gli interventi di natura conservativa. Sarà solo alla vigilia della riforma costituzionale del 2001- con la quale le Regioni acquisteranno la competenza esclusiva residuale in materia di Foreste - che assisteremo all'intervento del legislatore forestale con l'emanazione del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227. Al vincolo idrogeologico e alla sua procedura impositiva, si sostituisce un vincolo di destinazione esteso, per effetto della previsione della legge, alla generalità dei boschi, che vengono protetti, non già in funzione della difesa idrogeologica del territorio, ma nella loro entità biologica. Il dissodamento del bosco per altra destinazione potrà, peraltro, essere autorizzato ma non soltanto allorché sia garantita la stabilità del terreno e il regime delle acque, come nel decreto n. 3267 del 1923, perché il mutamento di destinazione dovrà risultare compatibile anche con la conservazione della biodiversità - che costituisce la novità assoluta della legge - con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale, nonché con la difesa dalla valanghe e dalla caduta dei massi. Attualmente, quanto sopra esposto in relazione alle nuovi obiettivi della legge e al cambio di coltura, lo ritroviamo nelle disposizioni del vigente testo unico n.34 del 2018, che ha, conseguentemente, abrogato il decreto n. 227 del 2001. Per quanto riguarda l'esercizio della selvicoltura, il nuovo Testo unico, diversamente dal decreto del 2001 che era orientato verso una selvicoltura, che possiamo definire di stampo naturalistico, dimostra la propria maggiore attenzione per il recupero produttivo dei boschi che sono rimasti inutilizzati.

*The long Journey of Italian Forest Legislation from the Constraint for Hydrogeological Safety to Constraints depending on Forest Purposes*

The Author starts with the analysis of the Law Decree n. 3267 of December 30th 1923 - also known as Serpieri's Law - concentrating on the aims of the Law, highlighting both characteristics and limits of these aims, which consider the forest as instrumental for soil protection and instead do not provide the protection of the forest for its own good. These limits were not considered as such at the time when the Law was written, on the contrary the Law received unanimous consensus and was proposed as a model for various European Countries. It is necessary to identify with that historical moment - the beginning of the 1920's - when there still was no interest for biodiversity protection, nor was there a concern for environmental problems as there is today, especially climate change. The new Law appeared as a well-organized construction which had been prepared by Forestry Congresses. The main point of the Law concerns the punctual imposition on the land of a "hydrogeological" constraint. This constraint affected not only forest land but also "land with any nature or destination" which had particular importance for watershed stability and the hydrological regime, as clearly stated in the first paragraph of the law. The constraint has therefore a

conservative function of the status quo so as to avoid that geological or hydrological instability cause public damage. It is upon the local Forest Administration to propose the application of the constraint at the watershed scale. The nature of the constraint is based on a warranty approach, not only because the constraint is developed in contradiction with the private owner of the land but also because it is decided by a third party, the Forestry Committee which is a technical administrative body. The Author focalizes on the effects of the constraint which can be divided in two categories: the first is the prohibition of transforming existing vegetation in another productive type, without authorization from the Forestry Committee, the second relates to forest utilization which is regulated by norms emanated by the Forestry Committee, the “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”. Attention of this Law is towards forest property and its social function, and the limitations cannot be compensated to the owner. The Constitutional Court will later specify that forest property is intrinsically limited by public interest and its use is controlled by the Public Administration so as to avoid hydrogeological damage. The Author then examines the dispositions concerning the State Forest properties and those of the local Municipalities. These must be managed according to a plan which is mandatory. In the 60’s there were significant signals of the will to update the 1923 Law, both from scholars and from the Ministry of Agriculture, which were interpreted by the Italian Academy of Forest Sciences in a “Study for a law for the protection of soil, forests and nature”, published in Florence in 1966. The aim was to conserve and enhance forests as natural entities independently from their hydrogeological importance, the absence of which, such as in flat areas, made possible any type of forest utilization by the owner. But there was no follow up in the Italian Parliament, not even when in the 70’s the regional organization of the Italian State was put in place. The inertia of the forestry legislator was instead surrogated by the environmental legislator with the emanation of the Law n. 431 of August 8th, 1986, which classified all forests and other land use types, as landscape assets and thus subject to an environmental-landscape plan which was hierarchically above urban planning. This hydrogeological protection, depending on forest authorities, is accompanied by environmental-landscape protection – now ruled by the Landscape Code of 2004. Permanent change in forest destination, i.e. “permanent damage to the land” must be authorized also by the Sovrintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici (State authority for cultural and landscape assets). The law excludes from landscape authorization activities such as land reclamation, reforestation, fire prevention, forest cultivation and conservative measures. It was only before the Constitution reform of 2001 – which gave the Regions exclusive jurisdiction on forest matters – that the forest legislator emanated the Law decree n. 227 of May 18, 2001. A more extended constraint was added to the hydrogeological constraint, and all forests are protected non only for their watershed protection function but because they are biological entities. Change from forest to other land use can be permitted only if it does not impair biological diversity – a novel aspect of this law – and guarantees landscape conservation, wind protection and hygienic function, protection from avalanches and rock fall. At present, these same rules can be found in the T.U. n. 34/2018, which has substituted the decree 227/2001. Regarding silviculture, while the decree 227/2001 was based on a close to nature approach, the new TU 34/2018 is more oriented towards the productive rehabilitation of forests that have not been used for a long time.

## EVOLUZIONE STORICA DELLE AMMINISTRAZIONI FORESTALI IN ITALIA

*Piermaria Corona, Lorenzo Camoriano, Emanuela Lombardo, Raoul Romano, Francesco Contu,  
Alessandro Wolynski, Gianpiero Andreatta*

La percezione dei boschi in Italia è cambiata nel corso dei secoli determinando un quadro istituzionale dinamico. La nascita dell'Amministrazione forestale dello Stato coincide con la promulgazione nel 1822, nel Regno di Piemonte e Sardegna, delle Regie Patenti, che istituiscono una Amministrazione "per la custodia e vigilanza" antenata del Corpo Forestale dello Stato dell'Italia repubblicana. Nel primo dopoguerra essa si trovò impegnata nel risanamento e nella ricostituzione dei boschi danneggiati dalle operazioni belliche, a cui mirava anche la "Legge Serpieri". Il governo fascista perseguì la vigilanza e la custodia del patrimonio forestale con la istituzione della Milizia Nazionale Forestale nel 1926 e dell'Azienda Foreste Demaniali nel 1933. Con la Repubblica, le necessità socioeconomiche e importanti eventi alluvionali imposero una azione di riordino della normativa sulla gestione del territorio e il ripristino del Corpo forestale dello Stato (1948) confluito poi nell'Arma dei Carabinieri (2016). Gli anni '70 videro l'avviarsi dell'applicazione al contenuto dell'articolo 117 della Costituzione che prevede la competenza della materia forestale in capo alle Regioni. A partire da tale data ciascuna Regione ha iniziato a dotarsi di propri modelli organizzativi circa le modalità di esercizio delle competenze in materia di foreste. Con il passare degli anni si è andati incontro a un progressivo esercizio separato delle competenze: con la materia ambientale e paesaggistica in capo allo Stato e una esclusività da parte delle Regioni per la materia di gestione del territorio e sviluppo del settore forestale, con il coordinamento della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero attualmente denominato dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il presente saggio offre una sintesi, in forma di discussione commentata, illustrativa della evoluzione storica delle Amministrazioni forestali in Italia, a partire dalle Regie Patenti fino ai giorni nostri.

### *Historical Evolution of Forestry Administrations in Italy*

The perception of the forest in Italy has changed over the centuries resulting in a dynamic institutional framework. The birth of the State Forestry Administration in Italy coincides with the promulgation in 1822, in the Kingdom of Piedmont and Sardinia, of the "Regie Patenti" (Royal Patents), which establish an Administration "for the custody and supervision", ancestor of the "Corpo forestale dello Stato" (State Forestry Corp) of republican Italy. In the first post-war period State Forestry Administration found itself engaged in the rehabilitation and reconstitution of the forests damaged by war operations, which was also aimed at by the "Serpieri" Law. The Fascist government pursued the supervision and custody of the forest heritage with the establishment of the "Milizia Nazionale Forestale" (National Forestry Militia) in 1926 and of the State Forestry Agency in 1933. With the Republic, socio-economic needs and important flood events imposed an action of reorganization of the legislation on land management and the restoration of the State Forestry Corp (1948), which then merged into the Carabinieri in 2016. The 1970s saw the start of the application of the article 117 of the Italian Constitution which envisages the competence of forestry in the hands of the Regions, at subnational level. Starting from that date, each Region began to equip itself with its own organizational models regarding the methods of exercising competences in the field of forestry. Over the years there has been a progressive separate exercise of the competences, with environmental and landscape matters in the hands of the State and an exclusivity by the Regions for land management and development of the forest sector under the coordination of Directorate-General for Mountain Economy and Forestry of the currently Ministry of

Agriculture, Food Sovereignty and Forestry. This essay offers an illustrative synthesis, in the form of a commented discussion, of the historical evolution of forestry administrations in Italy, starting from the Royal Patents up to the present day.

# EVOLUZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE IN ITALIA DALLA LEGGE SERPIERI AD OGGI

*Susanna Nocentini*

La Legge n. 3267 del 1923, Legge Serpieri, sancì in Italia la necessità di una gestione forestale regolamentata dallo Stato sulla base delle funzioni del bosco da salvaguardare per l'interesse pubblico: in primo luogo la protezione idrogeologica e in secondo luogo la produzione. Per i boschi di proprietà privata, la legge sottoponeva le utilizzazioni forestali al rispetto di prescrizioni emanate a livello provinciale (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, PMPF) e per i boschi di proprietà pubblica, alla redazione di un piano di assestamento o piano economico approvato dall'autorità competente.

Con questo contributo, utilizzando il metodo narrativo, si esaminano alcuni esempi di PMPF, rappresentativi di diversi contesti ambientali e socio-economici italiani, per verificare se e come le prescrizioni in esse contenute siano state recepite nelle leggi e nei regolamenti forestali regionali.

Si conclude che la legge Serpieri ha determinato la messa a punto di un efficiente schema autorizzativo e di gestione forestale, con indicazioni tecniche che si ritrovano quasi inalterate nei provvedimenti normativi regionali degli ultimi decenni. E questo nonostante il bosco abbia assunto nuove dimensioni, che si riflettono in una gestione che deve tener conto non solo del valore strumentale degli ecosistemi forestali ma anche del loro valore intrinseco. Risulta altresì evidente che i problemi del 1923 sono ancora attuali e la necessità di conservare il bosco per la sua insostituibile funzione protettiva è sempre più urgente per il crescente impatto dei cambiamenti climatici.

## *Serpieri's Law (1923) and the evolution of forest management in Italy*

Law n. 3267/1923, also known as Serpieri's Law, set forth State regulation of forest utilization and management as a means to safeguard the forest functions that at the time were considered the most relevant for the public interest: soil conservation and watershed protection, and the productive function. For private forests the law prescribed that all forest utilizations be carried out according to technical rules drawn out at the local administrative level (PMPF), while for public forests the Law prescribed that they be managed according to a forest management plan.

Using the methodological approach of narratives, I examine different examples of local forest rules (PMPF), representative of the different Italian environmental and socio-economic conditions. The aim is to verify if and how these rules have been translated into the more recent regional laws for the forestry sector.

I conclude that Serpieri's Law has produced an efficient authorization scheme for forest utilization and management, with technical indications that have been replicated almost identically in the most recent Regional and State laws. And this notwithstanding the fact that the forest has acquired new dimensions, which require a change in forest management to take into account not only the instrumental value of forest ecosystems but also their intrinsic value. It is also evident that the problems of the 1920's, when the Law was approved, are still urgent and the need to conserve forests for their irreplaceable protective function is ever more vital in face of climate and global change.

## IL VINCOLO IDROGEOLOGICO DELLA LEGGE SERPIERI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO

*Nazario Palmieri*

La normativa forestale e sulla bonifica, introdotta in maniera organica agli inizi del '900, è stata ed è un vanto per il nostro diritto perché ha precorso i tempi e costituisce, a tutt'oggi, una pietra miliare fondamentale per la difesa del suolo del territorio italiano. La necessità impellente, manifestatasi alla fine dell'800, di prevenire i ricorrenti fenomeni di dissesto idrogeologico che si materializzavano in tutta la penisola italiana con frane, scoscendimenti e smottamenti spinse i legislatori dell'epoca a introdurre un vincolo territoriale, per evitare danni pubblici nell'interesse generale, al fine di conformare l'uso della proprietà terriera/forestale ad una razionale gestione che rispondesse a preordinati criteri tecnico-scientifici. La legge forestale Serpieri del 1923 (R.D. n.3267/1923) e il suo Regolamento d'attuazione, hanno avuto il merito di dare una configurazione organica alla materia della difesa del suolo attraverso le opere di sistemazione idraulico-forestali e l'imposizione dei vincoli forestali (idrogeologico e protettivo) per difendere e consolidare l'assetto idrogeologico dei bacini montani e la salvaguardia del territorio da eventi franosi e valanghivi. Con l'emanazione del D.P.R. 616/77, che trasferisce integralmente alle Regioni la sistemazione idrogeologica del territorio, il vincolo idrogeologico ha subito, nel corso degli anni, ulteriori trasformazioni rispetto al contenuto originario fino ad estendersi dal campo strettamente agroforestale a quello assai più ampio della disciplina urbanistica del territorio.

### *The Hydrogeological constraint of the Serpieri Law for Soil protection and land protection and land management*

The forestry and reclamation legislation, introduced in an organic way at the beginning of the '900, was and is a glory of our law because it was ahead of its time and constitutes, to this day, a fundamental cornerstone for the defense of the soil of the Italian territory. The urgent need, manifested at the end of the 800, to prevent the recurrent phenomena of hydrogeological instability that materialized throughout the Italian peninsula with landslides, landslides and landslides pushed the legislators of the time to introduce a territorial constraint, to avoid public damage and in the public interest, in order to conform the use of land / forest property to a rational management that responded to preordained technical-scientific criteria. The Serpieri forest law of 1923 (R.D. n.3267/1923) and its Implementing Regulation had the merit of giving an organic arrangement to the matter of soil protection through the works of hydraulic-forestry arrangement and the imposition of forest constraints.(hydrogeological and protective) to defend and consolidate the hydrogeological structure of mountain basins and the protection of the territory from landslides and avalanches. With the enactment of the D.P.R. 616/77, which fully transfers the hydrogeological arrangement of the territory to the Regions, the hydrogeological constraint has undergone, over the years, further transformations with respect to the original content up to extend from the strictly agroforestry field to the much broader one of the urban planning discipline of the territory.

## **I RIMBOSCHIMENTI DALLA LEGGE SERPIERI ALLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE**

*Francesco Iovino*

I rimboschimenti hanno caratterizzato buona parte della storia forestale italiana del secolo scorso. Nel lavoro viene presentato un excursus dei diversi provvedimenti legislativi per ciascuno dei quali sono evidenziati i presupposti, le peculiarità e i risultati conseguiti. La legge Serpieri ha rappresentato un momento di cambiamento rispetto agli approcci della precedente legislazione gettando le basi per i provvedimenti che seguirono. Dopo l'ultimo conflitto mondiale l'attività di ricostituzione boschiva riprese con la legge sui cantieri-scuola di rimboschimento e di sistemazione montana (1949), a cui seguì la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno (1950) che destinava cospicui stanziamenti per opere anche di rimboschimento, nonché la legge sulla montagna (1952) i cui finanziamenti vennero prorogati per altri cinque anni. Con i Piani verdi 1 e 2 (L.454/1961 e 910/1966) l'attività di rimboschimento trovò nuovo impulso. A partire dagli anni 70, oltre ad alcune leggi regionali, la Legge Quadrifoglio e il Progetto speciale 24 dell'ex CASMEZ prima, poi il Piano Forestale Nazionale, il Programma Nazionale per la lotta alla desertificazione e le misure per la mitigazione dell'aumento di CO<sub>2</sub>, rappresentarono tutte iniziative che ebbero ricadute sull'incremento della superficie rimboschita in Italia. Oggi la Strategia Forestale Nazionale tra le Azioni operative dell'Obiettivo generale A prevede i rimboschimenti e la loro gestione.

### *Reforestation from Serpieri's Law to the Italian national Forest Strategy*

Reforestation has characterized a great part of the Italian forest history of the last century. This paper presents an excursus of the different Laws, for each pointing out assumptions, peculiarities and results Serpieri's Law marked a change compared to the approaches of the preceding legislation, and at the same set the bases for the following laws. After the Second World War reforestation started again with the Law which promoted the organization of on-site practical courses for reforestation and watershed restoration (1949). This Law was followed by the Law establishing the "Cassa per il Mezzogiorno" (1950), which allocated substantial financial resources to reforestation projects, and the Law for mountain areas (1952) which provided financial resources for another 5 years. The "Piani Verdi" (Green Plans) 1 and 2 (L.454/1961 e 910/1966), gave new impetus to reforestation activities. Starting in the 70's, together with some regional Laws, several important State Laws promoted an increase in the Italian total forest area: the "Legge Quadrifoglio" and the "Progetto Speciale ex CASMEZ", the National Forest Plan, the National Program against desertification, and specific measures for CO<sub>2</sub> mitigation. The recent National Forest Strategy has a specific Action concerning reforestation projects and reforestation management.

## DALLA LEGGE SERPIERI ALLA VALORIZZAZIONE E REMUNERAZIONE DELLE UTILITÀ ECOSISTEMICHE NELLA VISIONE DEL BOSCO QUALE SISTEMA COMPLESSO

*Enrico Marone, Sandro Sacchelli*

L'analisi della legge del 1923 mette in evidenza che l'azione dello Stato in campo forestale, che nei 60 anni che vanno dall'unità d'Italia alla approvazione della legge del 1923 era stata rivolta quasi esclusivamente verso la attuazione di misure di tutela idrogeologica e di polizia forestale (legge Majorana-Calatabiano n. 3917 del 1877 nella quale prevale ancora una concezione privatistica del bosco), debba tenere in considerazione anche il ruolo ambientale che il bosco può esercitare. Tale intuizione di Arrigo Serpieri coglie quanto stava avvenendo nel dibattito scientifico dei primi del '900 che per la prima volta lega le scelte di politica forestale a quelle di politica economica. Il Serpieri considera indispensabile lo sviluppo economico delle attività forestali e il ruolo produttivo del bosco, per garantire la presenza sul territorio degli operatori e assicurare allo stesso tempo la funzione ambientale. La ricerca di un giusto equilibrio fra il bene nazionale e il bene particolare, nonché il ruolo dello Stato in questa nuova visione del bosco (nella quale il valore ambientale non è più scindibile da quello produttivo così come lo sono la tutela del territorio e delle foreste), caratterizzano il nuovo indirizzo tracciato da A. Serpieri che ci accompagna fino all'approvazione del Testo Unico in materia di Foreste e Filieri forestali. Il coordinamento delle attività pubbliche e private, oltre alla ricerca di interessi economici ed extra-economici, sono altri punti fondamentali della sua azione che mirano ad un oculato bilanciamento tra i diversi benefici forniti dalle realtà forestali nazionali. Partendo da queste assunzioni, risulta inoltre interessante evidenziare il modo in cui il pensiero di A. Serpieri sia stato declinato all'interno delle politiche forestali – anche nazionali – e degli strumenti di gestione del territorio, con particolare attenzione alla pianificazione integrata dei servizi ecosistemici ambientali e forestali. A tal riguardo una ultima nota verte sulle metodologie di analisi, sia consolidate che innovative, derivanti da questo approccio di analisi e potenzialmente applicabili per la valutazione del trade-off tra i servizi ecosistemici considerando il bene “bosco” come un sistema complesso.

*From the Serpieri Law to the Enhancement and Remuneration of Ecosystem services in the framework of Forest as a complex System*

The analysis of the Serpieri Law highlights that the action of the State in the forestry sector – that in the 60 years from the unification of Italy to the approval of the law in 1923 had been directed almost exclusively towards the implementation of measures concerning hydrogeological protection and forest policies (Majorana-Calatabiano law n. 3917 of 1877 in which a private conception of the forest still prevails) – must also take into consideration the environmental role that forest can play. This intuition of Arrigo Serpieri captures what was happening in the scientific debate in early 1900s: a link between forest and economic policies. Serpieri considers the economic development of forestry chains and the productive role of the forest indispensable to guarantee the presence of operators on the territory and – at the same time – to ensure environmental function. The aim to balance national and the private interests, as well as the role of the State in this new vision of the forest (in which the environmental value is no longer separable from the productive one), characterize the new address traced by A. Serpieri until the recent approval of the Italian Forestry Law (TUFF). Moreover, the coordination of public and private activities and the balance of economic and extra-economic interests, are other fundamental points of his action. Starting from these assumptions, it is also interesting to highlight the way in which A. Serpieri's thought has been declined within forestry policies - including national ones - and land management tools, with

particular attention to the integrated planning of environmental ecosystem services and forestry. In this regard, a further note concerns both consolidated and innovative methods and techniques allowing the evaluation of trade-off between ecosystem services to fully considering the forest as a complex system.

## **TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE: ALCUNE RIFLESSIONI SULLE IMPLICAZIONI ECONOMICHE**

*Leonardo Casini*

L'art. 1 del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali (D.Lgs. 34/2018, TUFF) evidenzia “il carattere multifunzionale e trasversale del patrimonio forestale riconoscendo, al contempo, il ruolo fondamentale della gestione attiva dello stesso e, in particolare, della selvicoltura nel processo di sviluppo socioeconomico delle aree montane e interne del paese, di tutela e conservazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, e di lotta e adattamento al cambiamento climatico”. Il bosco è quindi visto nella sua multifunzionalità e l'obiettivo strategico è di riuscire a valorizzare tutte le potenzialità del nostro patrimonio forestale in una prospettiva di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Gli strumenti previsti dal TUFF sono adeguati per rispondere a questo obiettivo così complesso? Nella relazione saranno descritti i principali strumenti per migliorare la sostenibilità economica della gestione forestale e verrà proposta una lettura critica degli stessi per analizzarne le potenzialità e gli eventuali limiti.

### *Italian Law on Forests: some reflections on the economic implications*

Article 1 of the Italian Testo Unico on forests and forest sector (Legislative Decree no. 34/2018) highlights the multifunctional and transversal nature of the forest heritage and recognizes the fundamental role of active forest management in the socio-economic development of the country's mountain and inland areas, in the protection and conservation of cultural and landscape assets, and in combating and adapting to climate change. The forest is therefore seen in its multifunctionality and the strategic objective is to exploit all the potential of our forest heritage from a perspective of environmental, economic and social sustainability. Are the instruments of the Testo Unico adequate to meet this complex objective? My contribution will describe the main tools envisaged to improve the economic sustainability of forest management and propose a critical reading to analyze their potential and possible limits.

## DALLA LEGGE SERPIERI ALLA STRATEGIA FORESTALE ITALIANA: CENTO ANNI DI STORIA, DI NORME, DI AZIONI PER I BOSCHI ITALIANI

*Alessandra Stefani*

Il Regio decreto 3267 del 1923, a cento anni dalla sua emanazione, rappresenta una pietra miliare nella storia forestale italiana, e mostra tuttora la sua attualità, anche grazie alle amministrazioni centrali e periferiche ‘ che l’hanno interpretata e trasfusa in azioni sul territorio nazionale. La perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, con conseguente apposizione del relativo vincolo, la redazione delle prescrizioni di massima e polizia forestale, in origine a circoscrizione provinciale, le attività di rimboschimento su terreni di proprietà demaniale ed anche privata appaiono ad oggi le azioni più incisive sull’assetto della montagna e della copertura forestale italiane, che ne hanno cambiato il volto, anche grazie ad altre norme epocali elaborate nello stesso segno, quali ad esempio la Legge “ Fanfani” del 1952. Nel tempo, le regole selvicolturali elaborate per prevenire “con danno pubblico” i dissesti sono divenute regole di buon governo dei boschi, sono state estese a tutte le aree coperta da bosco, indipendentemente dalla perimetrazione del vincolo idrogeologico, anche grazie alla loro trasfusione in norme regionali con relativi regolamenti. Le stesse disposizioni tecniche sono poi state indicate da giurisprudenza consolidata come parametro per interpretare gli interventi colturali consentiti senza preventiva autorizzazione paesaggistica, dopo l’entrata in vigore del Decreto “Galasso” nel 1985, privo di definizioni in proposito. La stessa definizione di bosco ha avuto bisogno di due passaggi normativi, nel 2001 con il D lgs 227, e nel 2018, con il D lgs 34, per stabilizzarsi con contenuti minimi uguali sul territorio nazionale. Con la Strategia forestale nazionale, che rende insieme al TUFF cogenti nel quadro nazionale principi dettati da accordi internazionali e strategie europee, si è tornati a delineare una politica forestale nazionale, ad indentificare indirizzi ed azioni cui devono concorre tutti i protagonisti del settore. La Legge di stabilità 2022 ha consentito la messa a disposizione di fondi per un decennio, permettendo così, insieme ai fondi FEASR, di raggiungere gli obiettivi delineati attraverso azioni operative individuate dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d’intesa con la Regioni e le Province autonome, nella logica della leale collaborazione, in armonia con il quadro costituzionale vigente. L’iniziativa privata, così come la collaborazione con le rappresentanze delle organizzazioni dedite alla tutela dell’ambiente e la qualificazione degli operatori rappresentano punti qualificanti della chiamata a corresponsabilità di ogni soggetto, per la salute delle foreste e del pianeta.

*From the Serpieri forest Law to the Italian Forestry Strategy: 100 years of history, legislation and actions for the Italian forests.*

Royal Decree no. 3267/1923, one hundred years after its issuing, is still topical and represents a milestone in the Italian Forestry history, thanks to its interpretation and implementation throughout the country by the central and local authorities. The most impactful actions on the Italian mountain and forest layout, as of today, are the delimitation of hydrogeological risk areas and the creation of relating restrictions, the drawing up of Forestry Provisions and Requirements (originally at local level), the reforestation of State and private lands. All the above measures, together with other similar epoch-making rules such as the Fanfani Law of 1952, have been a turning point. Over time, the silvicultural guidelines, drawn up to prevent disruptions with “public harm”, have become rules of good governance and have been extended to all areas covered by forests, regardless of the hydrogeological risk areas, also thanks to their transposition into regional laws and regulations. The same technical provisions, according to settled jurisprudence, have become a benchmark to interpret the

silvicultural practices allowed without obtaining a prior landscape authorisation, as the Galasso Law of 1985 did not include any definition. The definition of “forest” itself required two laws (Legislative Decree no. 227/2001 and Legislative Decree no.34 of 2018) to achieve a minimum harmonisation all over the Italian territory. The National Forestry Strategy, together with the National Framework Law on Forests and Forestry sector makes international agreements and European strategies principles binding upon in the Italian law system; this allowed to outline a national forestry policy and to define guidelines and actions for all the actors of the forest sector. The 2022 Budget Law allocated funds for a ten-year period and, together with the EAFRD funds, enabled the forest sector to reach the goals through the actions identified by the Ministry of Agriculture, Food Sovereignty and Forestry, in agreement and loyal cooperation with the Regions and the Autonomous Provinces, in compliance with the current Constitutional framework. Private initiative, as well as cooperation with the representatives of the environmental organizations and increased competences of the operators are the key points for every subject to get involved and be all liable for forest and planet’s health.



